



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 03/06/2022

Protocollo N° 0252113 Class: G.920.01.1 Fasc.

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: Applicazione del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 32. “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019 n.117” - Tariffe forfettarie annue, allegato 2, sezione 6, tabella A – Richiesta annullamento avviso di pagamento Ditta Ristorazione collettiva – Risposta a quesito.

PEC

Al Direttore del SIAN
AZIENDA ULSS n. 8 BERICA

E p.c. ai Direttori dei SIAN e dei SIAOA
delle AULSS del Veneto

al Ministero della Salute
DGISAN
Ufficio 2

Alle Regioni e PA per il tramite del Coordinamento
Interregionale Area Prevenzione e sanità pubblica

In riferimento al quesito pervenuto da codesto Servizio (prot. 50659 del 10/05/2022, ns. prot.213262 del 10/05/2022) circa la comunicazione della Ditta di Ristorazione collettiva richiedente l’annullamento dell’avviso di pagamento, si rappresenta quanto segue.

L’art. 6 c. 6 del d. lgs. 2 febbraio 2021 n. 32 recita:

“L’Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale -una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.”

In linea generale la norma intende assoggettare alle tariffe descritte in allegato 2, sez. 6, quelle attività che cedono una quantità superiore al 50% della propria merce non al consumatore finale.

Più specificamente:

- Con l’espressione “... *che commercializzano all’ingrosso* ...” non si intende solamente la vendita ad altri operatori, ma più in generale la “cessione” di merce a qualsiasi titolo, non direttamente al consumatore finale, da parte dello stabilimento in cui si effettua l’attività;
- il riferimento “... *o ad altri stabilimenti*” precisa che questa “cessione” è rilevante ai fini dell’eventuale applicazione della tariffa, anche qualora avvenga tra stabilimenti facenti capo alla medesima ragione sociale;

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304/1382 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- dagli “altri stabilimenti”, da considerare per l’applicazione della tariffa, sono esclusi solamente “... quello annesso ...” (se presente) e “... quello (solamente uno) funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale”.

Per “stabilimento” si intende “ogni unità di un’impresa del settore alimentare” (definizione del regolamento (CE) n. 852/2004) costituito dall’ “... identificativo fiscale dell’impresa a cui appartiene più le coordinate geografiche del luogo di ubicazione o, in mancanza di queste dall’indirizzo comprensivo del numero civico” (CSR n. 212 del 10/11/2016 recepito in regione Veneto con la DGR n. 1915/2017).

Premesso quanto sopra, si deduce che uno stabilimento di preparazione pasti che fornisce più del 50% della propria merce a diversi (più di uno) stabilimenti di somministrazione propri o di altri operatori, diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale, rientra nella fattispecie definita dall’art. 6, c. 6, del d.lgs. 32/2021 e, conseguentemente, è soggetto all’applicazione delle tariffe di cui all’allegato 2, sez. 6, del medesimo secondo la classe di rischio di appartenenza.

La presente viene trasmessa per conoscenza alle Autorità Competenti centrali e regionali per opportuno coordinamento ed eventuali osservazioni.

Distinti saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
SICUREZZA ALIMENTARE
La Direttrice
- Dott.ssa Alessandra Luisa Amorena -

Referente: dott. Roberto Farina Busetto
roberto.farinabusetto@regione.veneto.it
Tel. 041-2791316